



TRIBUNALE DI MANTOVA
PRESIDENZA

Decreto n. 36/2025

Mantova, 26/09/ 2025

OGGETTO: Processo Penale Telematico (PPT) - Termini di transizione al nuovo regime (art. 1 D.M. 27.12.2024, n. 206, sostitutivo dell'art. 3 D.M. 29.12.2023, n. 217) - Difficoltà operative - Modalità organizzative temporanee.

Il Presidente del Tribunale

PREMESSO CHE

- dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il c.d. **“binario unico” telematico**, che obbliga le procure e i tribunali ordinari (sezioni GIP/GUP e sezioni dibattimento) ad avvalersi, per lo svolgimento di una vasta porzione delle attività processuali penali, dell'applicativo ministeriale per il processo penale telematico denominato **“APP”**;
- la transizione del Processo Penale Telematico (PPT) verso il binario unico digitale è stata avviata con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha riformulato l'art. 110 c.p.p. e introdotto l'art. 111-*bis* c.p.p., prevedendo che gli atti processuali penali siano formati come atti nativi digitali e che siano firmati e depositati con modalità telematiche, secondo quanto previsto da apposito regolamento ministeriale, con possibilità di ricorrere alla modalità analogica (cartacea) solo in via eccezionale, quando la natura dell'atto o specifiche esigenze lo impongano;
- in attuazione di questa delega è stato emanato il D.M. 29 dicembre 2023, n. 217 (Regolamento PPT), successivamente modificato dal D.M. 27 dicembre 2024, n. 206 (che ha rimodulato i tempi e gli ambiti di applicazione del primo decreto), con cui si è previsto, a decorrere dal **1° gennaio 2025**, l'obbligo di deposito esclusivamente telematico (**binario unico**) per gli atti, i documenti, le richieste e le memorie provenienti da soggetti abilitati interni ed esterni nell'ambito delle procure e dei tribunali (sezioni GIP/GUP e sezioni dibattimento), con alcune eccezioni limitate sia *ratione materiae* che *ratione temporis*;
- gli ambiti per cui vige l'obbligo normativo del binario unico dal 1° gennaio 2025 sono:
 - Udienza preliminare (Libro V, Titolo IX, c.p.p.);
 - Applicazione della pena su richiesta (Libro VI, Titolo II, c.p.p.);
 - Procedimento per decreto penale di condanna (Libro VI, Titolo V, c.p.p.);
 - Sospensione del procedimento con messa alla prova (Libro VI, Titolo V-bis, c.p.p.);
 - Fase del dibattimento di primo grado (udienza dibattimentale e predibattimentale);
 - Procedimenti di archiviazione (richieste di archiviazione *ex* artt. 408-411, 415 c.p.p.) e riapertura delle indagini (art. 414 c.p.p.). Si noti che per questi ultimi il regime telematico obbligatorio era già stato avviato dal 14 gennaio 2024, con APP individuato come applicativo per i depositi;
- dal **1° aprile 2025** il binario unico digitale si è esteso anche ai seguenti riti speciali:
 - Giudizio abbreviato (Libro VI, Titolo I, c.p.p.);
 - Giudizio direttissimo (Libro V, Titolo III, c.p.p.);



- Giudizio immediato (Libro V, Titolo IV, c.p.p.);
- contestualmente, per gli uffici requiranti è divenuta obbligatoria la gestione telematica anche di attività come l'iscrizione delle notizie di reato (registro *ex art.* 335 c.p.p.) da parte dei soggetti abilitati interni;
- sulla base dell'art. 1, co. 2, D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, il **doppio binario** (analogico-digitale), con possibilità di deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche con modalità non telematiche, rimane possibile fino al **31 dicembre 2025** solo con riferimento a:
 - Atti, documenti, richieste e memorie provenienti dai soggetti interni delle procure e degli uffici GIP/GUP, fatta però eccezione per gli atti relativi a udienza preliminare, patteggiamenti, decreti penali, messa alla prova e archiviazioni, che restano comunque telematici obbligatori sin da subito;
 - Misure cautelari (Libro IV c.p.p.);
 - Impugnazioni in materia di sequestro probatorio;
- l'**art. 175-bis, co. 4, c.p.p.** (introdotto dalla riforma Cartabia) consente al Dirigente dell'ufficio giudiziario di accertare situazioni di **malfunzionamento dei sistemi informatici** – anche in assenza di attestazione formale della DGSIA – e di autorizzare in tali casi il deposito analogico degli atti;
- come rilevato a più riprese dal CSM e da ultimo con la delibera del 9 aprile 2025, l'applicativo ministeriale APP – deputato alla gestione del processo penale telematico – ha evidenziato fin dall'inizio **numerosa criticità**, riconducibili sia a carenze progettuali/strutturali del software (es. da *“carente progettazione dei suoi flussi e della sua usabilità dal lato utente”*), sia a problemi infrastrutturali, *hardware* e di performance dei sistemi.

RICHIAMATO

il proprio **decreto presidenziale n. 2/2025 dell'8 gennaio 2025**, disponente ai sensi del menzionato art. 175-bis, co. 4, c.p.p. una **deroga al binario unico digitale**, con le seguenti previsioni:

“(I) che nel Tribunale di Mantova i soggetti abilitati interni ed esterni procedano, sino al 31 marzo 2025, al deposito di atti, documenti, richieste e memorie “anche con modalità non telematiche” nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall'art. 1 d.m. 27.12.2024, n. 206, oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca;

(II) che il Presidente della Sezione Penale, il MAGRIF del Settore Penale e il Direttore della Cancelleria Penale: (a) curino il monitoraggio e la rendicontazione dei miglioramenti della condizione operativa della Sezione e dei Magistrati del Settore Penale; (b) relazionino al riguardo mediante nota alla scadenza del 28 febbraio p.v.; (c) segnalino la maturazione delle condizioni per la revoca di questo provvedimento organizzativo temporaneo”, con conseguente possibilità di deposito di atti, documenti, richieste e memorie anche in forma analogica (c.d. doppio binario) sino al 31/3/2025.

RICHIAMATO

il proprio **decreto presidenziale n. 13/2025 del 26 marzo 2025**, con cui, alla luce del perdurare delle criticità di APP, è stato prorogato il regime del doppio binario fino al 30/9/2025, prevedendo per i soggetti abilitati interni ed esterni del Tribunale di Mantova la possibilità di depositare atti, documenti, richieste e memorie “anche con modalità non telematiche” nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall'art. 1 D.M. 27.12.2024, n. 206, oppure nei casi in cui l'adempimento in forma telematica comunque non riesca.



VISTA

la **relazione del MAGRIF del Settore Penale per l'anno giudiziario 2025**, in cui, pur dandosi atto del superamento di alcune criticità (ad esempio, risulta ormai agevole il deposito telematico di sentenze con motivazione differita o di verbali di udienza con un numero di fascicoli inferiore a 15), si segnala la necessità di mantenere il regime del doppio binario permanendo diverse problematiche, quali:

1. la frammentazione degli applicativi penali e la loro integrazione incompleta con APP (es. problemi di interoperabilità tra gestore documentale TIAP e applicativo APP 2.0);
2. l'instabilità, la lentezza di caricamento delle singole pagine e gli errori sistemici;
3. il verificarsi di situazioni in cui APP risulta inaccessibile senza preavviso per diverse ore;
4. le carenze di progettazione e usabilità, come meglio descritte nella suddetta relazione;
5. l'impossibilità di usare compiutamente la funzione "designer" per la redazione di modelli di provvedimenti, per via della sua rigidità e della resa grafica povera;
6. la lentezza nella profilazione degli utenti (giudici e personale amministrativo) e nell'ottenimento delle credenziali necessarie alla firma degli atti su APP: attualmente 3 AUPP del settore dibattimento e 2 AUPP del settore GIP-GUP sono ancora sprovvisti di firma digitale remota, nelle more nel rilascio dei certificati di firma digitali (sebbene tempestivamente richiesti dagli uffici amministrativi), con la conseguenza che gli stessi, anche se profilati su APP, non hanno la materiale possibilità di firmare e depositare atti; analogo problema si pone (e si porrà) per i giudici recentemente trasferiti da altri uffici e per i giudici di nuova nomina;
7. l'inadeguatezza delle dotazioni *hardware* e delle infrastrutture locali a supporto del PPT, poiché presso il Tribunale di Mantova è stata rilevata l'obsolescenza di numerose postazioni informatiche e in particolare dei computer delle aule di udienza;
8. le criticità riscontrate dai difensori (soggetti abilitati esterni) nell'utilizzo del Portale Deposito Atti Penali (PDP), come meglio descritte nella menzionata relazione;
9. la mancanza nelle aule di udienza dell'allestimento di almeno una postazione destinata alla consultazione e al caricamento dei documenti prodotti dalle parti;
10. la carenza di formazione dei magistrati e del personale amministrativo, atteso che è demandato al singolo utente il gravoso compito di consultare i *vademecum*, i manuali e le note informative periodiche contenenti le istruzioni per l'utilizzo dell'applicativo (materiale estremamente voluminoso nonché soggetto a continui correttivi e aggiornamenti).

Alla luce delle criticità sopra descritte e constatato dunque il perdurante malfunzionamento di una quota significativa delle funzioni dell'applicativo informatico APP, sentito altresì il Presidente della Sezione Penale, si ritiene che, al fine di evitare il blocco o l'eccessivo rallentamento delle attività giurisdizionali penali, risulti indispensabile disporre un'ulteriore proroga del regime del doppio binario fino al 31/1/2026, con la precisazione che **gli utenti abilitati interni ed esterni dovranno in via preferenziale servirsi della modalità telematica nella redazione, firma e deposito di atti, documenti, richieste e memorie laddove ciò risulti possibile e non disagiata, potendo ricorrere alla modalità analogica solo in via residuale (c.d. "fallback")**, nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall'art. 1 D.M. 27.12.2024, n. 206, oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca.



P.Q.M.

Visto l'art. 175-*bis*, co. 4, c.p.p.,

ACCERTA ED ATTESTA

per le ragioni di cui sopra, il perdurare del malfunzionamento del sistema operativo APP, ancorché non certificato dalla DGSIA;

DISPONE

che nel Tribunale di Mantova i soggetti abilitati interni ed esterni procedano, sino al 31 gennaio 2026, al deposito di atti, documenti, richieste e memorie “anche con modalità non telematiche” nelle situazioni e nei casi in cui ancora non sia tecnicamente possibile dare ottemperanza alla disciplina processuale riformata dall'art. 1 D.M. 27.12.2024, n. 206, oppure l'adempimento in forma telematica comunque non riesca;

DICHIARA

questo decreto immediatamente esecutivo.

Si comunichi al Presidente della Corte d' Appello di Brescia, al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, al Presidente ed ai Giudici della sezione penale, al R.I.D., al Magrif del Settore Penale e al Direttore della Cancelleria Penale.

Si pubblichi sul sito web del Tribunale di Mantova.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
DR. MASSIMO DE LUCA